Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **67** DEL **16/09/2026**

OGGETTO: **PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36-BIS, COMMA 5 E DELL'ART. 34-TER DEL D.P.R. N. 380/2001.**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sedici** del mese di **Settembre** con inizio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	BENINCA' ANNA	A
3	ROSSETTO MARIANO	P
4	TAGLIAPIETRA LUCINZIA	P
5	MATTAROLO IVAN	A

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa Il Segretario Generale **dott. Pasquale Finelli** in modalità videoconferenza ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 30 del 07/04/2025.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia" (T.U.E.), modificato con la L. n. 105/2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia ed urbanistica;

CONSIDERATO che con le suddette disposizioni, è stato abrogato il comma 4 dell'art. 37 (*Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.)* del D.P.R. n. 380/2001, il quale stabiliva che "*il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile, qualora l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell'abuso sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria, possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a € 5.164,00 e non inferiore a € 516,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio";*

PRESO ATTO che, ai sensi del vigente art. 36-bis, comma 1, possono essere regolarizzabili:

a) mediante il Permesso di Costruire in Sanatoria, le parziali difformità (art. 34) e le variazioni essenziali (art. 32), apportate nei confronti del Permesso di Costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire (art. 23);

b) mediante la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria, le opere effettuate in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, ex art. 22, comma 1 e 2, nell'ipotesi di cui all'art. 37;

PRESO ATTO che il comma 5 dell'art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali), prevede che il rilascio del Permesso di Costruire e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'art. 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal Permesso di Costruire, nelle ipotesi di cui all'art. 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'art. 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.328,00 ove l'intervento sia eseguito in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'art. 37, e in misura non inferiore a € 516,00 e non superiore a € 5.164,00 ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

CONSIDERATO che il comma 5 dell'art. 36-bis in merito al pagamento dell'oblazione non fa distinzioni tra Permesso di Costruire e Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria limitandosi a prevedere il solo versamento dell'oblazione e che, pertanto, si può affermare che:

a) per gli interventi realizzati in parziale difformità dal Permesso di Costruire (art. 34) o con variazioni essenziali (art. 32), il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria ex art. 36-bis, è subordinato al pagamento dell'oblazione disciplinata dal comma 5, lettera a) della disposizione normativa in questione, tenendo conto del rispetto dei criteri della doppia conformità, e pertanto in caso di:

- doppia conformità denominata "asincrona", vale a dire conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e conforme ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente all'epoca di realizzazione, l'oblazione è pari al doppio del contributo si costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'art. 16 del T.U.E., incrementato del venti per cento (20%);

- doppia conformità denominata "sincrona", vale a dire conformità dell'intera disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell'intervento e sia al momento della presentazione della domanda, l'oblazione è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'art. 16 del T.U.E., escludendo l'incremento del venti per cento (20%);

b) per gli interventi realizzati in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o in difformità da essa, nelle ipotesi di cui all'art. 37 del T.U.E., l'oblazione è disciplinata dal comma 5, lettera b) ex art. 36-bis.

La piena efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria, sarà condizionata al pagamento dell'importo a titolo di oblazione, determinata dal responsabile del procedimento pari al *doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* e stabilito dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, in misura compresa:

- in via generale tra 1.032,00 euro e 10.328,00 euro, in caso di intervento conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento di presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia al momento della realizzazione (doppia conformità denominata "asincrona");

- ridotta tra 516,00 euro e 5.164,00 euro in caso di intervento conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della pratica (doppia conformità denominata "sincrona");

CONSIDERATO, altresì, che la disposizione normativa prevede pertanto che l'oblazione venga calcolata sulla base del *doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato*, con una cornice edittale della stessa compresa tra € 1.032,00 ed € 10.328,00 in via generale, ovvero tra € 516,00 e € 5.164,00 nell'ipotesi dell'ultimo periodo del comma 5, lettera b) del novellato art. 36-bis;

RITENUTO che detta circostanza si desuma dal fatto che la normativa prevede come detto la cornice edittale, definita "misura", entro cui il responsabile del procedimento stabilisce la somma a titolo di oblazione;

TENUTO CONTO che il 30.01.2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del D.L. n. 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 105/2024 (DL Salva Casa), secondo le quali la sanzione di cui all'art. 36-bis, comma 5, lettera b) deve essere *calcolata sulla base delle valutazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate, relative all'incremento del valore venale del bene, anche tenendo in considerazione le prassi applicative già utilizzate nella vigenza dell'art. 37, comma 4, del T.U.E., secondo criteri di proporzionalità rispetto alla variazione percentuale del valore venale dell'immobile, fermo restando la facoltà di orientare l'attività dei competenti Uffici rispetto alla determinazione delle sanzioni, rapportando le stesse in base ai predetti parametri sull'incremento di valore venale, nonché in base ad ulteriori criteri discrezionalmente individuati dal Comune, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Per i casi di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 37, qualora il Comune ritenga che tale intervento non abbia aumentato il valore venale dell'immobile, si applicherà l'oblazione nelle soglie minime edittali di cui all'art. 36-bis, comma 5, lettera b) (non inferiore a € 1.032,00 / non inferiore a € 516,00), senza la necessità di coinvolgere i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate*.

DATO ATTO che detta soluzione è altresì in linea, in maniera congruente, con i criteri e i metodi di calcolo già previsti dal regime di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria, con doppia conformità, contenuti nell'abrogato comma 4 dell'art 37 del D.P.R. n. 380/2001;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 34-ter, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della L. n. 10/1977 e che non sono riconducibili ai casi di cui all'art. 34-bis (Tolleranze costruttive), possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2. e 3., mediante presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività e il pagamento, a titolo di oblazione, della sanzione prevista dall'art. 36-bis, comma 5, lettera b), prima parte e sarà, pertanto, pari al *doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a €

10.328,00.

ATTESO quindi in relazione ai disposti del sopra richiamato comma 5, dell'art. 36-bis e alla luce delle precisazioni di cui alle richiamate linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che occorre, disciplinare le metodologie e le procedure per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste da detto comma in particolare della lettera b) dello stesso;

RITENUTO pertanto, che, in relazione ai disposti del comma 5 dell'art. 36-bis, ai fini di un'equa applicazione della norma, occorre definire modalità e procedure di calcolo della sanzione pecuniaria prevista da tale norma, utilizzando una opportuna quantificazione tariffaria atta a "graduare" la sanzione in funzione dell'aumento del Valore Venale dell'immobile;

RITENUTO altresì:

a) che nel caso di interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della L. n. 10/1977, ai sensi dell'art. 34-ter, e che non abbiano aumentato il Valore Venale dell'immobile, in linea con quanto previsto dalle "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del D.L. n. 69/2024" emanate in data 30.01.2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si applica la sanzione minima, pari ad € 1.032,00, senza la necessità di coinvolgere i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;

b) che nel caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo edilizio "Segnalazione Certificata di Inizio Attività", qualora venga appurato che gli stessi non abbiano aumentato il Valore Venale dell'immobile, in linea con quanto previsto dalle "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del D.L. n. 69/2024" emanate in data 30.01.2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di dover applicare l'oblazione nelle soglie minime edittali di cui all'art. 36-bis, comma 5, lettera b), (€ 1.032,00 | € 516,00);

c) che poiché, nel caso di "Permesso di Costruire", nel predetto art. 36-bis (come pure nell'art. 36 del medesimo T.U.E.) non è contemplato un criterio per la determinazione dell'oblazione per la sanatoria nel caso in cui l'intervento abusivo non determini aumento del Valore Venale dell'immobile e/o carico urbanistico e che neppure le tabelle parametriche degli "oneri di urbanizzazione" e la disciplina relativa al "costo di costruzione" dispongono al riguardo; di dover applicare l'oblazione nelle soglie minime edittali -poiché una sanatoria senza oblazione non è comunque contemplata dalla legge- come segue:

- applicare l'oblazione con importo minimo pari ad € 1.032,00 nel caso in cui vi sia la doppia conformità denominata "asincrona", vale a dire conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e conforme ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente all'epoca di realizzazione;

- applicare l'oblazione con importo minimo pari ad € 516,00 nel caso in cui vi sia la doppia conformità denominata "sincrona", vale a dire conformità dell'intera disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell'intervento e sia al momento della presentazione della domanda;

Tale oblazione, come misura minima invalicabile, viene applicata non solo per la sanatoria di opere realizzate in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività ordinaria, ma anche nei casi in cui per il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria non vi siano criteri per determinare l'oblazione o qualora il "doppio del contributo di costruzione" determini un importo inferiore al predetto minimo di legge. Si opera con la prassi, un correttivo in via di equità, per non vanificare la funzione sanatoria dell'oblazione e per poter addivenire al rilascio della sanatoria.

VISTO che, quando nelle suddette procedure la determinazione della sanzione pecuniaria o oblazione da parte del Comune è parametrizzata sull'incremento del Valore Venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'intervento, incremento di valore che dovrà essere valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;

RITENUTO necessario, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo sotteso alla sanatoria edilizia e garantire il rispetto dei tempi, stabilire che, in alternativa alla valutazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, la quantificazione dell'aumento del Valore Venale dell'immobile ai fini dell'irrogazione della sanzione, venga proposta dal richiedente nell'ambito del procedimento amministrativo, sulla base di una perizia di stima asseverata a firma di

Tecnico Abilitato alla professione e sottoscritta dal richiedente redatta in applicazione dei criteri e modalità di calcolo di cui a "ALLEGATO A" della presente deliberazione. Resta fatta salva, nel caso in cui l'Ufficio competente (nella persona del responsabile del procedimento) non ritenesse congruo il valore proposto, ovvero nei casi in cui non fossero applicabili le modalità di calcolo di cui sopra o, ancora, su istanza del richiedente, richiedere la valutazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;

VISTI:

- il D.P.R. n. 380/2001 (T.U.E.) e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. n. 267/2000 sull'Ordinamento delle Autonomie locali;

- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI: il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore 3° - "Servizi - Tecnici" ai sensi dell'art. 49, comma 1., del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1. del D.lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal Responsabile del servizio competente e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;

2) di stabilire i seguenti criteri per la determinazione dell'oblazione da applicare in caso di sanatoria di interventi edilizi, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. ossia:

2.1 Ove l'intervento sia eseguito in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'art. 37, e risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della pratica, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (doppia conformità asincrona):

- in caso di interventi che abbiano comportato un doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato inferiore a € 5.000,00 si applica la sanzione minima, pari a € 1.032,00;

- in caso di interventi che abbiano comportato un doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato superiore a € 50.000,00 si applica la sanzione massima, pari a € 10.328,00;

- in caso di interventi che abbiano comportato un doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato compreso tra a € 5.000,00 e € 50.000 si applica una sanzione proporzionale, determinata per interpolazione lineare tra il massimo e il minimo, e calcolata con la seguente equazione:

Importo sanzione = (doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato – 5.000) x (10.328 – 1.032) / (50.000-5.000) + 1.032, cioè:

Importo sanzione = (doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato – 5.000) x 0,2065 + 1.032;

2.2 Ove l'intervento sia eseguito in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'art. 37 e risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della pratica (doppia conformità sincrona):

- in caso di interventi che abbiano comportato *un doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* con importo inferiore a € 5.000,00 si applica la sanzione minima, pari ad € 516,00;

- in caso di interventi che abbiano comportato *un doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* con importo superiore a € 50.000,00, si applica la sanzione massima, pari ad € 5.164,00;

- in caso di interventi che abbiano comportato *un doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* con importo compreso tra € 5.000,00 ed € 50.000,00, si applica la sanzione proporzionale, determinata per interpolazione lineare tra il massimo e il minimo, e calcolata con la seguente equazione:

Importo sanzione = (*doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* – 5.000) x (5.164 – 516) / (50.000-5.000) + 516, cioè:

Importo sanzione = (*doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* – 5.000) x 0,1032 + 516;

2.3 Ove l'intervento sia eseguito in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, qualora venga appurato che lo stesso non abbia aumentato il Valore Venale dell'immobile, in linea con quanto previsto dalle "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del D.L. n. 69/2024" emanate in data 30.01.2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'oblazione è determinata nella misura ridotta nelle soglie minime edittali di cui all'art. 36-bis, comma 5, lettera b), senza la necessità di coinvolgere i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, ovvero:

- in caso di intervento conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della pratica, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso (doppia conformità asincrona) si applica la sanzione minima, pari ad € 1.032,00;

- in caso di intervento conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della pratica (doppia conformità asincrona) si applica la sanzione minima, pari ad € 516,00;

2.4 Ove l'intervento, nel caso di "Permesso di Costruire" di cui agli artt. 36 e 36-bis, non determini aumento del Valore Venale dell'immobile e/o carico urbanistico, l'oblazione è determinata come segue:

- importo minimo pari ad € 1.032,00 nel caso in cui vi sia la doppia conformità denominata "asincrona", vale a dire conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e conforme ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente all'epoca di realizzazione;

- importo minimo pari ad € 516,00 nel caso in cui vi sia la doppia conformità denominata "sincrona", vale a dire conformità dell'intera disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell'intervento e sia al momento della presentazione della domanda;

3) di stabilire a norma dell'art. 34-ter, comma 1, del D.P.R. 380/01, ovvero, per gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della Legge 28.01.1977, n. 10 e che non sono riconducibili ai casi di cui all'art. 34-bis (Tolleranze costruttive), i seguenti criteri per la determinazione dell'oblazione da applicare:

- in caso di interventi che abbiano comportato un *doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* inferiore a € 5.000,00 si applica la sanzione minima, pari ad € 1.032,00;

- in caso di interventi che abbiano comportato un *doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* superiore a € 50.000,00, si applica la sanzione massima, pari a € 10.328,00;

- in caso di interventi che abbiano comportato un *doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* compreso tra € 5.000,00 e € 50.000,00, si applica la sanzione proporzionale, determinata per interpolazione lineare tra il massimo e il minimo, e calcolata con la seguente equazione:

Importo sanzione= (*doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* – 5.000) x (10.328 – 1.032) / (50.000-5.000) + 1.032, cioè:

Importo sanzione = (*doppio dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* – 5.000) x 0,2065 + 1.032;

- in caso di interventi eseguiti, qualora venga appurato che gli stessi non abbiano aumentato il

Valore Venale dell'immobile, in linea con quanto previsto dalle "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del D.L. n. 69/2024" emanate in data 30.01.2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si applica la sanzione minima, pari ad € 1.032,00, senza la necessità di coinvolgere i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;

4) di stabilire, per gli interventi che necessitano il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria di cui agli artt. 36 e 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, che nel caso in cui l'oblazione - determinata come "contributo di costruzione in misura doppia"- risulti inferiore ad € 1.032,00 (interventi con doppia conformità asincrona) e ad € 516,00 (interventi con doppia conformità sincrona) di voler applicare un'oblazione minima stabilita rispettivamente in € 1.032,00 e in € 516,00;

5) di dare atto che:

- a norma dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, che riguarda i casi di opere realizzate in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per le categorie rientranti nei commi 1 e 2 dell'art. 22, fermo restando che lo stesso art. 37 non contempla una forma di sanatoria ma la possibilità di mantenere le opere pagando una sanzione pecuniaria (in luogo del ripristino), la sanzione pecuniaria è pari al *triplo dell'aumento del Valore Venale dell'immobile determinato* conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a € 1.032,00;

- a norma dell'art. 37, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento a titolo di sanzione, della somma di € 516,00;

- rimane fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

6) di ritenere necessario, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo sotteso alla sanatoria edilizia e garantire il rispetto dei tempi, stabilire, che in alternativa alla valutazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, la quantificazione dell'aumento del Valore Venale dell'immobile ai fini dell'irrogazione della sanzione, venga proposta dal richiedente nell'ambito del procedimento amministrativo, sulla base di una perizia di stima asseverata a firma di Tecnico abilitato alla professione e sottoscritta dal richiedente, redatta in applicazione dei criteri e delle modalità di calcolo di cui a "ALLEGATO A" della presente deliberazione. Resta fatta salva, nel caso in cui l'ufficio competente (nella persona del responsabile del procedimento) non ritenesse congruo il valore proposto, ovvero nei casi in cui non fossero applicabili le modalità di calcolo di cui sopra o, ancora, in mancanza di specifica proposta da parte del richiedente, la valutazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate;

7) di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di aggiornare le suddette sanzioni amministrative alla normativa vigente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Parisotto Fabrizio	dott. Pasquale Finelli
Documento firmato digitalmente	*Documento firmato digitalmente*
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)	*(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*